DUE INTERESSANTI SENTENZE IN TEMA DI TARSU SECONDO CUI I COMUNI, NEL CALCOLARE LA TARSU (TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI) DEGLI ALBERGHI, DEVONO TENERE CONTO DEL PRINCIPIO GIURIDICO STABILITO DALL'ART. 68, 2 COMMA, DEL D.LGS. N. 507/1993, IN BASE AL QUALE AGLI EFFETTI DELLA COMMISURAZIONE DELLA TASSA GLI ALBERGHI SONO PARIFICATI ALLE CIVILI ABITAZIONI

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI LECCE SEZIONE 9

Reg.generale N° 70/08
Udienza del 18/11/2008 ore 09:30
Sentenza N° 616/09/08

riunita con l'intervento dei Signori:
FIORELLA MARIO Presidente
MERICO ANTONIO Relatore
GUGLIELMO ANTONIO Giudice

Sentenza pronunciata il: 18 NOV, 2008
Depositata in segreteria il: 9 DIC, 2008

- avverso cartella di pagamento n° 05920070050960931 TARSU/SMALT RIF 2006, contro COMUNE DI CASTRO
proposto dal ricorrente:
EUROMARE DI CAPRARO STEFANO & C. SAS.
Via Cavour - 5673100 Lecce
difeso da:
VILLANI MAURIZIO
Via Cavour, 56 - 73100 Lecce
altre parti coinvolte:
CONC. EQUITALIA LECCE S.P.A.
Via Dalmazio Birago 60/A - 73100 Lecce

FATTO
Avverso cartella di pagamento n. 05920070050960931, notificata il 13.122007, di € 4.129,56 per Tarsu anno 2006, proponeva tempestivo ricorso l'albergo ristorante Euromare Sas di Capraro Stefano & C. rilevando, preliminarmente, la nullità della cartella di pagamento per mancata indicazione del responsabile del procedimento nonché difetto di sottoscrizione e motivazione. Eccepiva inoltre illegittimità della tariffa per contrasto con l'art. 68, D.Lgs. 507/1993, che prevede la medesima tariffa sulle abitazioni e sugli esercizi alberghieri.
Sottolineava l'intassabilità della società atteso il carattere stagionale dell'attività con conseguente uso saltuario ed occasione dei locali.
Richiedeva altresì la disapplicazione del Regolamento Comunale in materia di Tarsu rilevando inoltre il diritto della ricorrente ad una sensibile riduzione dell'imposta eventualmente dovuta sia per contrasto con il predetto art. 68, D.Lgs. 507/1993 che per la stagionalità dell'attività - art. 66 D.Lgs. 507/93 - e comparazione della tariffa del Comune di Castro con quella di altri comuni. Sottolineava, infine, la mancata descrizione In cartella dei tributi riscossi congiuntamente alla Tarsu. Con atto depositato il 20.02.2008 si costituiva Equitalia Lecce SpA rilevando la regolarità della cartella con riferimento all'eccezione relativa alla mancata indicazione del funzionario responsabile del procedimento ed al difetto di sottoscrizione. Eccepiva infine difetto di legittimazione passiva. All'udienza del 04.032008 la Commissione accoglieva l'istanza di sospensione.

DIRITTO
Il ricorso è fondato e va accolto.

Va respinta l'eccezione dell' omessa indicazione in cartella del responsabile del procedimento tenuto conto che il procedimento tributario-amministrativo della cartella dalla formazione del ruolo alla notifica della cartella è previsto dal DPR 602/1973 che nulla dice in merito alla indicazione del responsabile nella cartella, perché la stessa è. avulsa dall'ordinarietà dei procedimenti amministrativi (inizio, formazione dell'atto, conclusione del procedimento) in quanto il procedimento tributario del ruolo, dalla sua formazione alla sua conclusione, avviene per via telematica. Va altresì sottolineato che, come rappresentato dalla CTR di Venezia, richiamandosi, all'ordinanza n. 377 della Corte Costituzionale, "la nullità degli atti è una sanzione così grave che deve essere prevista espressamente dal legislatore a seconda del tipo di violazione di cui si arriva a discutere".
L'art. 7 dello Statuto del Contribuente (L. 212/2000) non prevede alcuna sanzione e, di conseguenza, non consente, nei fatti l'annullamento della cartella esattoriale. Sulla carenza di motivazione, il Collegio deve confermare il suo orientamento rilevando che la motivazione della cartella di pagamento è un elemento essenziale non solo dell'avviso di accertamento ma anche della cartella di pagamento. Tale principio è stato oggetto di sentenza della Corte di Cassazione che ha rimarcato la valenza generale delle disposizioni dello Statuto del Contribuente.
La Commissione ritiene che anche nelle cartelle di pagamento vi è l'obbligo di chiarire, sia pure succintamente, le ragioni - intese sia come indicazione della mera causale che di indicazione vera e propria - dell'iscrizione a ruolo per consentire all'interessato di verificare se sussistono i presupposti per tale iscrizione e di difendersi in giudizio.
La Corte ha ritenuto comunque applicabile alla cartella di pagamento il principio di ordine generale indicato per ogni provvedimento amministrativo dall'art. 3 della Legge 241/90, in base al quale "ogni provvedimento amministrativo deve essere motivato...". Principio espressamente recepito, per la materia tributaria, dall' art. 7 della Legge 212/2000 secondo cui "gli atti dell' amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto previsto dall'art. 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241".
Nel caso di specie, la cartella di pagamento emessa dalla Sobarit, risponde ai requisiti richiesti dalla Legge istitutiva dell' atto e contiene tutti gli elementi necessari, consentendo al ricorrente di proporre tutte le sue articolate difese.
Va altresì respinta l'eccezione per difetto di sottoscrizione della cartella di pagamento. Difatti, come già statuito dalla Corte Costituzionale con l'ordinanza n. 117 del 21.04.2000, "tale presupposto è palesemente erroneo, costituendo diritto vivente il principio secondo cui l'autografia della sottoscrizione è elemento essenziale dell'atto amministrativo nei soli casi in cui sia espressamente previsto dalla legge, essendo di regola sufficiente che dai dati contenuti nello stesso documento sia possibile individuare con certezza l'autorità da cui l'atto proviene".
La questione va comunque risolta sotto il profilo di una corretta applicazione della norma di cui all'art. 68, D.Lgs 15.11.1993 n. 507, che comprende in una unica categoria gli esercizi alberghieri e le abitazioni. Nello specifico delle attività alberghiere, la lettera c) del secondo comma dell'art. 68, stabilisce una unica classificazione tariffaria a proposito dei "locali ed aree ad uso abitativo per nuclei familiari, collettività e convivenze, esercizi alberghieri".
Ne deriva, quindi, che la volontà del legislatore è stata quella di configurare una piena equiparazione tra le civili abitazioni e le attività alberghiere, ai fini della tassazione in esame.
Sul punto va richiamato quanto espresso dalle Finanze con risoluzione n. 55/E del 1997, in cui si sostiene che ai fini dell'applicazione della Tarsu, nel formulare la classificazione delle categorie e nello stabilire le tariffe per ciascuna di esse, i Comuni debbono tenere conto delle indicazioni fornite dall'art. 68, secondo comma, del D.Lgs. 07 /1993.
A tale principio risulta conforme il Regolamento approvato dal Comune di Milano, il cui art. 23 "determinazioni delle categorie" prevede l'assimilazione degli alberghi alle abitazioni, come emerge dal comma 2.1: "agli effetti della commisurazione della tassa i locali e le aree scoperte tassabili sono così classificate:
1) abitazioni e locali annessi (cantine, solai e simili), affittacamere, alberghi, carceri, case di cura private, caserme, collegi, locande, ospedali, pensioni, residence, ricoveri". Pertanto, il Collegio è dell'avviso che il diverso trattamento preteso dal Comune di Castro è in netto contrasto con la norma di cui all'art. 68.
Premesso quanto sopra, il Collegio ritiene di dover dare adeguato rilievo al principio per cui aree che presentino la stessa potenzialità di rifiuti, salve diverse risultanze in fatto riscontrabili per particolari attività o per particolari condizioni o modalità di svolgimento della medesima attività, debbano essere tassate con il medesimo criterio.
Nel caso delle attività alberghiere, appaiono sussistere aree aventi una diversa potenzialità produttiva di rifiuti: maggiore per le aree destinate a ristorazione, cucine ed altro, minore per le aree destinate alle unità abitative.
Tale valutazione conclusiva porta il Collegio a ritenere legittima la tassazione delle aree non destinate ad uso abitativo, disponendo la riliquidazione della tassa per quelle aree destinate ad unità abitative. La particolarità della questione oggetto di causa porta la Commissione a compensare le spese di giudizio.

P.Q.M.
La Commissione accoglie il ricorso, annulla la cartella impugnata e dispone la riliquidazione della tassa, assimilando le unità abitative. dell'albergo alle civili abitazioni.
Spese compensate.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI LECCE SEZIONE 9

Reg.generale N° 1546/07
Udienza del 18/11/2008 ore 09:30
Sentenza N° 617/09/08

riunita con l'intervento dei Signori:
FIORELLA MARIO Presidente
MERICO ANTONIO Relatore
GUGLIELMO ANTONIO Giudice

Sentenza pronunciata il: 18 NOV, 2OO8
Depositata in segreteria il: 9 DIC, 2OO8

- avverso cartella di pagamento
n°05920060016553271 TARSU/SMALT.RIF 2004
contro COMUNE DI LECCE
proposto dal ricorrente:
S.I.GA SRL SOCIETA' IMMOBILIARE GESTIONI ALBERGHIERE, Via Cavour, 56 - 73100 Lecce
difeso da:
VILLANI MAURIZIO
Via Cavour, 56 - 73100 Lecce
altre parti coinvolte:
CONC. LECCE SO.BA.RI.T. S.P.A.
Via Dalmazio Birago, N. 60/A - 73100 Lecce

FATTO
Avverso cartella di pagamento n. 05920060016553271, notificata il 08.06.2007, di € 496,60 per Tarsu anni 2004-2005, proponeva tempestivo ricorso la società S.I.G.A. Srl rilevando, preliminarmente, la nullità della cartella -di pagamento. per mancata indicazione del responsabile del procedimento nonché 'difetto di sottoscrizione e motivazione.
Eccepiva inoltre illegittimità della tariffa per contrasto con l'art. 68, D.Lgs. 507/1993, che prevede la medesima tariffa sulle abitazioni e sugli esercizi alberghieri. Richiedeva altresì la disapplicazione del Regolamento Comunale in materia di Tarsu rilevando inoltre che la medesima questione Tarsu è stata accolta dalla CTP Lecce, sez. IV, con sentenza n. 152/04/07 del 28.06.2007 per l'anno 2005.
Sottolineava infine il diritto della ricorrente ad una sensibile riduzione dell'imposta eventualmente dovuta per contrasto con il predetto art. 68, D.Lgs. 507/1993 nonché la mancata descrizione in cartella dei tributi riscossi congiuntamente alla Tarsu.
Con atto depositato in data 11.10.2007 si costituiva Equitalia Lecce Spa rilevando la regolare motivazione della cartella nonché la conformità della stessa al DM delle Finanze del 26.06.89. Eccepiva infine difetto di legittimazione passiva.
Con atto depositato il 28.10.2008 si costituiva il Comune di Lecce rilevando la regolare motivazione della cartella nonché la conformità della stessa al DM delle Finanze del 26.06.89.
Evidenziava altresì che la classificazione di cui all'art. 68 non è tassativa e la maggiore potenzialità di produzione di rifiuti degli alberghi rispetto alle civili abitazioni. Sottolineava infine che la cartella indicava analiticamente tutti i tributi addizionali. All'udienza del 09.07.2008 la Commissione accoglieva l'istanza di sospensione.

DIRITTO
Il ricorso è fondato e va accolto.
Va respinta l'eccezione dell'omessa indicazione in cartella del responsabile del procedimento tenuto conto che il procedimento tributario-amministrativo della cartella dalla formazione del ruolo alla notifica della cartella è previsto dal DPR 602/1973 che nulla dice in merito alla indicazione del responsabile nella cartella, perché la stessa è avulsa dall'ordinarietà dei procedimenti amministrativi (inizio, formazione dell'atto, conclusione del procedimento) in quanto il procedimento tributario del ruolo, dalla sua formazione alla sua conclusione, avviene per via telematica. Va altresì sottolineato che, come rappresentato dalla CTR di Venezia, richiamandosi all'ordinanza n. 377 della Corte Costituzionale, "la nullità degli atti è una sanzione così grave che deve essere prevista espressamente dal legislatore a seconda del tipo di violazione di cui si arriva a discutere".
L'art. 7 dello Statuto del Contribuente (L. 212/2000) non prevede alcuna sanzione e, di conseguenza, non consente nei fatti l'annullamento della cartella esattoriale.
Sulla carenza di motivazione, il Collegio deve confermare il suo orientamento rilevando che la motivazione della cartella di pagamento è un elemento essenziale non solo dell'avviso di accertamento ma anche della cartella di pagamento. Tale principio è stato oggetto di sentenza della Corte di Cassazione che ha rimarcato la valenza generale delle disposizioni dello Statuto del Contribuente.
La Commissione ritiene che anche nelle cartelle di pagamento vi è l'obbligo di chiarire, sia pure succintamente, le ragioni - intese sia come indicazione della mera causale che di indicazione vera e propria - dell'iscrizione a ruolo per consentire all'interessato di verificare se sussistono i presupposti per tale iscrizione e di difendersi in giudizio.
La Corte ha ritenuto comunque applicabile alla cartella di pagamento il principio di ordine generale indicato per ogni provvedimento amministrativo dall'art. 3 della Legge 241/90, in base al quale "ogni provvedimento amministrativo deve essere motivato...".
Principio espressamente recepito, per la materia tributaria, dall'art. 7 della Legge 212/2000 secondo cui "gli atti dell' amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto previsto dall'art. 3 della Legge

7 agosto 1990, n. 241".
Nel caso di specie, la cartella di pagamento emessa dalla Sobarit, risponde ai requisiti richiesti dalla Legge istitutiva dell' atto e contiene tutti gli elementi necessari, consentendo al ricorrente di proporre tutte le sue articolate difese.
Va altresì respinta l'eccezione per difetto di sottoscrizione della cartella di pagamento. Difatti, come già statuito dalla Corte Costituzionale con l'ordinanza n. 117 del 21.04.2000, "tale presupposto è palesemente erroneo, costituendo diritto vivente il principio secondo cui l'autografia della sottoscrizione è elemento essenziale dell'atto amministrativo nei soli casi in cui sia espressamente previsto dalla legge, essendo di regola sufficiente che dai dati contenuti nello stesso documento sia· possibile individuare con certezza l'autorità da cui l'atto proviene". La questione va comunque risolta sotto il profilo di una corretta applicazione della norma di cui all'art. 68, D.Lgs 15.11.1993 n. 507, che comprende in una unica categoria gli esercizi alberghieri e le abitazioni.
Nello specifico delle attività alberghiere, la lettera c) del secondo comma dell'art. 68, stabilisce una unica classificazione tariffaria a proposito dei "locali ed aree ad uso abitativo per nuclei familiari, collettività e convivenze, esercizi alberghieri". Ne deriva, quindi, che la volontà del legislatore è stata quella di configurare una piena equiparazione tra le civili abitazioni e le attività alberghiere, ai fini della tassazione in esame.
Sul punto va richiamato quanto espresso dalle Finanze con risoluzione n. 55/E del 1997, in cui si sostiene che ai fini dell'applicazione della Tarsu, nel formulare la classificazione delle categorie e nello stabilire le tariffe per ciascuna di esse, i Comuni debbono tenere conto delle indicazioni fomite dall'art. 68, secondo comma, del D.Lgs. 507/1993.
A tale principio risulta conforme il Regolamento approvato dal Comune di Milano, il cui art. 23 "determinazioni delle categorie" prevede l'assimilazione degli alberghi alle abitazioni, come emerge dal comma 2.1: "agli effetti della commisurazione della tassa i locali e le aree scoperte tassabili sono così classificate: I) abitazioni e locali annessi (cantine, solai e simili), affittacamere, alberghi, carceri, case di cura private, caserme, collegi, locande, ospedali, pensioni, residence, ricoveri".
Pertanto, il Collegio è dell'avviso che il diverso trattamento preteso dal Comune di Lecce è in netto contrasto con la norma di cui all'art. 68.
Premesso quanto sopra, il Collegio ritiene di dover dare adeguato rilievo al principio per cui aree che presentino la stessa potenzialità di rifiuti, salve diverse risultanze in fatto riscontrabili per particolari attività o per particolari condizioni o modalità di svolgimento della medesima attività, debbano essere tassate con il medesimo criterio. Nel caso delle attività alberghiere, appaiono sussistere aree aventi una diversa potenzialità produttiva di rifiuti: maggiore per le aree destinate a ristorazione, cucine ed altro, minore per le aree destinate alle unità abitative.
Tale valutazione conclusiva porta il Collegio a ritenere legittima la tassazione delle aree non destinate ad uso abitativo, disponendo la riliquidazione della tassa per quelle aree destinate ad unità abitative. La particolarità della questione oggetto di causa porta la Commissione a compensare le spese di giudizio.

P.Q.M.
La Commissione accoglie il ricorso, annulla la cartella impugnata e dispone la riliquidazione della tassa, assimilando le unità abitative dell'albergo alle civili abitazioni.
Spese compensate.